



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Al Capo Dipartimento

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e in particolare l’articolo 1, comma 7, lett. a) che prevede la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning;”;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante “*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*” e successive modificazioni e in particolare l’articolo 1, il quale prevede che la scuola dell’infanzia “contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l’acquisizione dei primi elementi della lingua inglese”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali”, limitatamente agli anni di corso ancora attivati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici” che, all’articolo 8, introduce, nel quinto anno, l’insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del Licei” che, all’articolo 10, introduce l’insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera veicolare, a partire dal terzo anno dei licei linguistici e nel quinto anno degli altri licei;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante “*Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado*” e successive modificazioni;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante *“Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”* (d'ora in poi *Indicazioni nazionali 2012*) con particolare riferimento alla Lingua inglese e Seconda lingua comunitaria;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2011, n. 211, Regolamento recante *«Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.»*;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, recante Linee guida per il primo biennio degli istituti tecnici;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, recante Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5, recante Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno dei percorsi di istruzione professionale, limitatamente agli anni di corso ancora attivati;
- VISTO il decreto direttoriale 25 settembre 2019, n. 1400, recante Linee guida per i nuovi istituti professionali;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
- VISTO il decreto direttoriale 16 aprile 2012, n. 6 concernente l'istituzione di corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL), rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici;
- RAVVISATA la necessità di aggiornare il citato DD 6/2012, tenuto conto dell'esperienza svolta, nonché di ampliare alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

l'impiego della metodologia CLIL ai fini della verticalizzazione dei percorsi e dell'apprendimento precoce della lingua straniera, in linea con le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea: 2018/C 189/01, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; 2019/C 189/03 relativa all'approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere; 2019/C 189/02 relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità nella prima infanzia;

- VISTO il decreto 8 luglio 2021, n. 1101, del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione con cui è stato istituito un gruppo di lavoro per la revisione del decreto direttoriale 16 aprile 2012, n. 6;
- ACQUISITO il parere del 30 dicembre 2021 fornito dal MUR, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, in merito ai pareri espressi dal CUN e dall'ANVUR sullo schema di Decreto recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera" (metodologia CLIL);
- SENTITE le organizzazioni sindacali in data 15 giugno 2022;

DECRETA

Articolo 1 **(Oggetto)**

1. Il presente decreto disciplina gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. I corsi di cui al comma 1 si configurano come corsi di formazione in servizio ai sensi degli articoli 63 e 64, commi 8 e 9, del CCNL 2007.

Articolo 2 **(Profilo del docente CLIL e articolazione del percorso)**

1. L'Allegato A e l'Allegato B al presente decreto, relativi rispettivamente alla scuola dell'infanzia e primaria e alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, definiscono l'articolazione del percorso di perfezionamento (Attività formative di base, Attività formative caratterizzanti, Altre attività) e, nello specifico:
 - a. la tabella dei Crediti formativi universitari (20 CFU) con i relativi settori scientifico disciplinari;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

- b. i requisiti per l'attivazione e l'istituzione dei percorsi;
- c. gli obiettivi formativi dei percorsi e degli insegnamenti;
- d. il profilo delle competenze in uscita del docente con formazione CLIL;
- e. le modalità di selezione e di ammissione dei corsisti.

Articolo 3

(Destinatari e requisiti di accesso)

1. I corsi di perfezionamento sono rivolti a docenti della scuola dell'infanzia e primaria e a docenti di discipline non linguistiche delle scuole secondarie di I e II grado, nell'ordine:
 - a. a tempo indeterminato;
 - b. a tempo determinato, nell'anno di attivazione dei corsi inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero nelle graduatorie dei concorsi per l'accesso all'insegnamento;
 - c. a tempo determinato, nominati ai sensi dell'art. 59, c. 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;
 - d. a tempo determinato, nell'anno di attivazione dei corsi inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) - scuola dell'infanzia e primaria - e comma 6, lettera a) - scuole secondarie di I e II grado - dell'OM 60 del 10 luglio 2020.
2. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie ovvero nei centri di formazione professionale che erogano percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione possono accedere ai corsi di perfezionamento di cui al presente decreto senza oneri a carico dello Stato.
3. Ai corsi possono accedere i docenti di cui ai commi 1 e 2 purché in possesso di competenze linguistico-comunicative di livello almeno B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti certificatori ricompresi nell'elenco di cui ai decreti direttoriali attuativi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, come precisato nel punto e. degli Allegati A e B.
4. I docenti destinatari dei corsi, fermi restando i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, sono individuati dal competente Ufficio Scolastico Regionale sulla base dei criteri specificati nel punto e. degli Allegati A e B.

Articolo 4

(Soggetti qualificati)

1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", individuate attraverso appositi bandi emanati, dalla Direzione generale per il personale scolastico, con l'eventuale collaborazione di INDIRE. I corsi



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

indirizzati a docenti in possesso di abilitazione in discipline la cui formazione iniziale è di competenza delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, sono attivati attraverso specifica convenzione tra università e le istituzioni AFAM. Detta convenzione prevede l'erogazione dei crediti formativi universitari inerenti i settori della disciplina da veicolare da parte delle istituzioni AFAM, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011.

2. Gli Uffici Scolastici Regionali possono concorrere alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1 attraverso apposite convenzioni con le strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche in rete tra loro, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, anche con il contributo di altri soggetti pubblici e privati interessati e dandone comunicazione all'Amministrazione Centrale.
3. Al Nucleo di valutazione dell'Università è affidato il compito di verificare, dandone conto nella relazione annuale, il corretto funzionamento e l'efficacia dei corsi di perfezionamento erogati.

Articolo 5

(Valutazioni periodiche e finali)

1. Le attività formative previste dai corsi di perfezionamento sono valutate in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i corsisti devono aver conseguito valutazioni pari o superiori a 18/30 in tutte le predette attività.
2. È ammesso un numero di assenze non superiore al 20% del monte ore complessivo.
3. I corsi di cui all'articolo 1 si concludono con l'esame orale, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 citato in premessa, che valuta, attraverso un colloquio, il seguente materiale predisposto e illustrato dal corsista: un progetto concernente gli aspetti metodologico-didattici legati alle attività di tirocinio, finalizzato alla didattica con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) attraverso l'uso di risorse e strumenti digitali.
4. Superano l'esame orale i corsisti che conseguono una valutazione pari o superiore a 18/30.
5. La valutazione finale, espressa in trentesimi, risulta dalla media dei punteggi ottenuti nelle attività formative e dal punteggio ottenuto nell'esame orale.
6. La valutazione complessiva finale è riportata nel certificato finale del corso di perfezionamento.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Articolo 6

(Rilascio certificazione finale)

1. I corsisti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ricevono la certificazione finale al superamento dell'esame orale al termine del corso di perfezionamento.
2. I corsisti della scuola secondaria di primo e secondo grado ricevono la certificazione finale del corso di perfezionamento al superamento dell'esame orale, se in possesso di certificazione di livello pari o superiore a C1 del QCER. Qualora il corsista non abbia ancora conseguito il livello C1 al termine del corso di perfezionamento, l'Università rilascerà solo un attestato di completamento del corso di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL, non valido ai fini del riconoscimento dei punteggi previsti dalle procedure per il reclutamento del personale. Nel caso in cui il corsista consegua una certificazione di livello pari o superiore a C1 entro tre anni dalla data di rilascio dell'Attestato, potrà richiedere la certificazione finale del corso di perfezionamento all'Università.

Articolo 7

(Regioni a statuto speciale e Province Autonome)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di formazione del personale docente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Stefano Versari



Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ALLEGATO A

Corso di perfezionamento per la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

a. Tabella dei crediti formativi e dei relativi settori scientifico disciplinari (SSD)

Il percorso di perfezionamento si articola in insegnamenti e laboratori che tengono conto degli ordinamenti didattici in vigore presso la scuola dell'infanzia e primaria e dei livelli di apprendimento. La dimensione dei percorsi è eminentemente pratica e operativa e, per la scuola dell'infanzia, tiene conto dei campi di esperienza previsti dal D.M. 254/2012 citato in premessa. Gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio sono progettati in modo integrato.

Attività formative	Settore scientifico-disciplinare (SSD)	Ambiti disciplinari	Crediti Formativi Universitari (CFU)
di base	L-LIN/12 L-LIN/02	Educazione plurilingue con particolare riferimento alla lingua inglese anche in funzione dei laboratori previsti nelle attività formative caratterizzanti. L'ambito approfondisce e consolida gli aspetti teorici e metodologici trasversali concernenti l'insegnamento in lingua inglese con metodologia CLIL, in particolare relativamente alle seguenti tematiche: a) principi della didattica plurilingue; b) <i>Quadro Comune Europeo delle Lingue – Companion Volume 2020</i> del Consiglio d'Europa: principi e descrittori; c) metodologia dell'insegnamento linguistico e approcci comunicativi (autentici, orientati all'azione e su compiti reali), anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie; d) principi base di metodologie “immersive” e della metodologia CLIL (<i>Content and Language Integrated Learning</i>); e) attività per la realizzazione di progetti internazionali (eTwinning, Progetti Erasmus+),	6 CFU



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

		uso di piattaforme europee, scambi di classe, ecc.).	
caratterizzanti	L-LIN/12 L-LIN/02	Didattica in inglese. I campi di esperienza (scuola dell'infanzia) e le discipline (scuola primaria) concorrono nello sviluppo delle competenze concernenti la scelta, la valutazione, la creazione di materiali didattici per i due settori scolastici: a) analisi, selezione, adattamento, costruzione di materiali didattici di vario genere; b) uso didattico di strumenti multimediali avuto riguardo all'età degli alunni; c) preparazione di attività integrate per lo sviluppo delle abilità linguistico-comunicative. Le attività formative caratterizzanti hanno forma primariamente laboratoriale e devono portare ad una effettiva integrazione tra l'insegnamento della lingua inglese e i contenuti non linguistici, avvalendosi di esperti dei campi di esperienza (scuola dell'infanzia) e delle discipline (scuola primaria) presenti nelle Indicazioni Nazionali 2012. I laboratori per la progettazione di percorsi educativi e didattici CLIL in lingua inglese sviluppano capacità di progettazione di materiali e percorsi didattici con riferimento a tre fasce di apprendimento: a) scuola dell'infanzia b) primi tre anni della scuola primaria c) ultimi due anni della scuola primaria Per la scuola dell'infanzia i laboratori devono integrare attività con esperienze di sensibilizzazione alle lingue attraverso i vari campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012. Per la scuola primaria i percorsi devono prevedere il riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012 e alle relative forme di valutazione e auto-valutazione, con giudizi descrittivi ai sensi dell'OM 172/2020.	10 CFU



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

		Sono proposte attività di interazione orale tramite approcci cooperativi, ludici, esperienziali (Total Physical Response – TPR, Story telling, Task-Based, ...) e sono sviluppate le capacità di reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare le attività in lingua inglese, utilizzando anche risorse e strumenti digitali.	
Altre attività Tirocinio CLIL		Tirocinio CLIL diretto e indiretto nella scuola dell'infanzia e primaria prevedendo modalità di ricerca formativa sulla didattica anche a distanza. (ad es. osservazione di lezioni anche svolte all'estero, discussione di osservazioni fatte in presenza o a distanza). Le attività prevedono: a) pratica in sezione/classe; b) preparazione di materiali didattici utilizzando anche risorse e strumenti digitali; c) analisi, riflessione e valutazione sulla pratica in sezione/classe, secondo il modello dell'unità formativa.	2 CFU
Progetto e colloquio finale		Il colloquio finale valuta le capacità metodologico-didattiche, linguistiche e digitali partendo dal progetto predisposto dal corsista su aspetti applicativi della metodologia CLIL attraverso l'uso di risorse e strumenti digitali.	2 CFU
TOTALE			20 CFU

b. Requisiti per l'attivazione e l'istituzione dei percorsi

I percorsi formativi per la metodologia CLIL nella scuola dell'infanzia e primaria sono istituiti nelle Università italiane. Le competenti strutture accademiche possono attivare collaborazioni, accordi, convenzioni, anche in modalità inter-ateneo o con soggetti esterni qualificati, al fine di avvalersi di istituzioni e di professionalità specifiche per le competenze richieste, finalizzate ad assicurare i contenuti formativi previsti per lo svolgimento delle attività formative.

Al fine di garantire la qualità della dimensione laboratoriale e operativa della formazione, i laboratori prevedono aule anche virtuali con un numero massimo di 30 corsisti e sono tenuti da docenti o formatori esperti con competenze e precedenti esperienze didattiche nella metodologia CLIL.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

c. Obiettivi formativi dei percorsi

Il docente formato, al termine del percorso per l'insegnamento con la metodologia CLIL nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, dovrà:

- possedere competenze pedagogiche, linguistico-comunicative e didattiche atte a sensibilizzare all'apprendimento delle lingue in generale e dell'inglese in particolare, sperimentando e creando una varietà di situazioni comunicative;
- conoscere i principi teorici dei processi di acquisizione e apprendimento di una seconda lingua anche in contesti CLIL e saperli declinare nei vari contesti di apprendimento;
- conoscere e attivare forme di educazione linguistica basata su approcci attivi nel rispetto dello sviluppo caratterizzante le diverse età;
- utilizzare molteplici strategie didattiche e pratiche di sensibilizzazione linguistica, a partire dall'infanzia, nelle sue possibili diverse declinazioni ed espressioni culturali;
- reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare le attività con metodologia CLIL;
- progettare operativamente i percorsi didattici tenendo conto di differenti contesti educativi in relazione alle *Indicazioni Nazionali 2012*;
- sviluppare un percorso in CLIL per la scuola primaria in relazione ai traguardi di sviluppo delle competenze presenti nelle *Indicazioni Nazionali 2012*.

La formazione prevede l'adozione di un portfolio del docente, modalità di ricerca formativa sulla didattica e forme di progettualità a livello internazionale (es. e-Twinning, Progetti Erasmus+, scambi di classe, ecc.) appropriate al livello (infanzia e primaria).

d. Profilo delle competenze del docente con formazione CLIL

Il profilo del docente con formazione CLIL della scuola dell'infanzia e primaria è così caratterizzato in relazione agli ambiti linguistico e metodologico-didattico:

Ambito linguistico:

- ha una competenza di livello pari o superiore al B2 nella lingua inglese
- ha competenze linguistiche adeguate per gestire contenuti di apprendimento in lingua inglese
- è in grado di sviluppare esperienze educative ed attività in lingua inglese in base alle varie fasce d'età
- è in grado di utilizzare approcci cooperativi, ludici, esperienziali di sensibilizzazione alla lingua con appropriate strategie.

Ambito metodologico-didattico:

- è in grado di progettare e realizzare percorsi educativi e didattici CLIL tenendo conto delle *Indicazioni Nazionali 2012*



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

- è in grado di reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per attività CLIL, utilizzando anche risorse e strumenti digitali
- è in grado di realizzare un percorso CLIL, impiegando metodologie e strategie finalizzate a favorire l'apprendimento attraverso la lingua inglese
- è in grado di attivare contatti, scambi, progetti a livello internazionale
- è in grado di elaborare e utilizzare modalità di osservazione, di valutazione e di auto-valutazione per le differenti fasce di età coerenti con la metodologia CLIL.

e. Modalità di selezione e di ammissione dei corsisti

È requisito di ammissione al corso la conoscenza comprovata della lingua inglese ad un livello pari o superiore al B2 nelle abilità sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) del QCER.

Sono accettate le attestazioni di livello B2 rilasciate dagli Atenei e/o le certificazioni di livello B2 o superiore rilasciate da Enti riconosciuti dal Ministero ai sensi del DM 3889 del 7 marzo 2012 e ss.mm.ii.

I docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare ai corsi di perfezionamento, sono segnalati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 4, al competente Ufficio Scolastico Regionale.

La selezione dei corsisti da parte degli Uffici Scolastici Regionali su segnalazione delle istituzioni scolastiche avviene tramite:

- a) valutazione di esperienze di insegnamento CLIL maturate dai docenti all'interno delle istituzioni scolastiche;
- b) valutazione di attestati/certificati di corsi di formazione CLIL acquisiti in Italia o all'estero di almeno 25 ore ciascuno;
- c) valutazione di attestati/certificazioni di competenza linguistico-comunicativa di livello superiore al B2.

Gli elenchi dei corsisti selezionati distinti per scuola dell'Infanzia e scuola Primaria saranno trasmessi dagli Uffici Scolastici Regionali alle Università individuate in base all'articolo 4, comma 1.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ALLEGATO B

Corso di perfezionamento per l'insegnamento di discipline non linguistiche con metodologia CLIL nella scuola secondaria di primo e secondo grado

a. Tabella dei crediti formativi e dei relativi settori scientifico disciplinari (SSD)

Il percorso di perfezionamento si articola in insegnamenti e laboratori che tengono conto degli ordinamenti didattici in vigore per la scuola secondaria di primo e secondo grado e dei livelli di apprendimento delle diverse fasce di età. La dimensione dei percorsi è eminentemente pratica e operativa. Gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio sono progettati in modo integrato.

Attività formative	Settore scientifico-disciplinare (SSD)	Ambiti disciplinari	Crediti Formativi Universitari (CFU)
di base	SSD L-LIN/02 e tutti i settori L-LIN <i>della lingua straniera prescelta per il corso di perfezionamento</i>	Educazione plurilingue anche in funzione dei laboratori previsti nelle attività formative caratterizzanti. L'ambito approfondisce e consolida gli aspetti teorici e metodologici trasversali concernenti l'insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). Oggetto di approfondimento, in particolare, le seguenti tematiche: a) principi dell'apprendimento di una LS e della didattica plurilingue; b) <i>Quadro Comune Europeo delle Lingue – Companion Volume 2020</i> del Consiglio d'Europa: principi e descrittori; c) approcci comunicativi e metodologia dell'insegnamento linguistico; d) principi base della metodologia CLIL; e) linee guida per la progettazione di percorsi CLIL; f) elementi di base per l'identificazione, la scelta e l'adattamento di materiali e sussidi didattici; g) valutazione e autovalutazione; h) attività per la progettazione e la realizzazione di programmi e progetti internazionali per attività	6 CFU



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

		in presenza e virtuali (eTwinning, Erasmus+, piattaforme europee, scambi di classe, ecc.).	
caratterizzanti	SSD L-LIN/02 L-LIN della lingua straniera prescelta per il corso di perfezionamento SSD delle discipline da veicolare	Didattiche disciplinari in prospettiva veicolare (CLIL) da condurre nella LS scelta. Progettazione di percorsi didattici CLIL in lingua straniera. Le attività formative caratterizzanti hanno forma primariamente laboratoriale e devono portare ad una effettiva integrazione tra gli insegnamenti impartiti. I laboratori sviluppano le capacità di identificare, scegliere e adattare materiali e di reperire risorse per realizzare, anche con l'utilizzo delle tecnologie, percorsi didattici completi delle relative forme di valutazione e auto-valutazione. I percorsi devono prevedere il riferimento alle discipline di cui alle Indicazioni Nazionali e Linee Guida.	10 CFU di cui almeno 3 CFU progettati e/o realizzati in copresenza con docenti delle discipline da veicolare
Altre attività		Tirocinio CLIL diretto e indiretto nella scuola secondaria di primo e secondo grado prevedendo modalità di ricerca formativa sulla didattica, anche a distanza (ad es. osservazione di lezioni anche svolte all'estero, discussione di osservazioni in presenza o a distanza).	2 CFU
Tirocinio CLIL		Le attività prevedono: a) pratica in classe; b) preparazione di materiali didattici; c) analisi, riflessione e valutazione sulla pratica in classe, secondo il modello dell'unità formativa.	
Progetto e colloquio finale		Il colloquio finale valuta le capacità metodologico-didattiche, linguistiche e digitali partendo dal progetto predisposto dal corsista su aspetti applicativi della metodologia CLIL attraverso l'uso di risorse e strumenti digitali.	2 CFU
TOTALE			20 CFU



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

b. Requisiti per l'attivazione e l'istituzione dei percorsi

I percorsi formativi per l'insegnamento di una Disciplina Non Linguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono istituiti nelle Università italiane. Le competenti strutture accademiche possono attivare collaborazioni, accordi, convenzioni, anche in modalità inter-ateneo o con soggetti esterni qualificati, al fine di avvalersi di istituzioni e di professionalità specifiche per le competenze richieste, finalizzate ad assicurare i contenuti formativi previsti per lo svolgimento delle attività formative.

Al fine di garantire la qualità della dimensione laboratoriale e operativa della formazione, i laboratori prevedono aule anche virtuali con un numero massimo di 30 corsisti e sono tenuti da docenti o formatori esperti con competenze e precedenti esperienze didattiche nella metodologia CLIL.

c. Obiettivi formativi dei percorsi

Il docente formato, al termine del percorso per l'insegnamento di una Disciplina Non Linguistica con metodologia CLIL nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà:

- possedere competenze pedagogiche, linguistico-comunicative e didattiche in ottica interdisciplinare e in vari contesti di apprendimento;
- conoscere i principi di base dell'acquisizione e dell'apprendimento di una seconda lingua in modalità CLIL e saperli applicare nello specifico campo disciplinare;
- conoscere e attivare forme di educazione linguistica basata su approcci plurilingui in ottica interdisciplinare, tenendo conto delle fasce di età della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- conoscere e utilizzare diverse strategie e didattiche adatte anche a contesti multilingui;
- reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare la lezione CLIL, utilizzando anche risorse e strumenti digitali;
- progettare operativamente i percorsi relativi alla propria disciplina integrati con la metodologia CLIL tenendo conto di differenti contesti educativi e delle *Indicazioni Nazionali 2012* e delle *Indicazioni Nazionali* e delle *Linee Guida* per la scuola secondaria di secondo grado.

La formazione prevede l'adozione di un portfolio del docente, modalità di ricerca formativa sulla didattica e forme di progettualità a livello internazionale per attività in presenza e virtuali (ad es. e-Twinning, Progetti Erasmus+, piattaforme europee, scambi di classe).

d. Profilo delle competenze del docente con formazione CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Il profilo del docente con formazione CLIL della scuola secondaria di primo e secondo grado è così caratterizzato in relazione agli ambiti linguistico, disciplinare e metodologico-didattico

Ambito linguistico:

- ha conseguito una certificazione di livello almeno C1 nella lingua straniera (art. 6, comma 2)



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

- ha competenze linguistico-comunicative adeguate per la gestione di materiali disciplinari in lingua straniera
- ha una padronanza della microlingua disciplinare (lessico specifico, tipologie di discorso, generi e forme testuali, ...)
- tratta nozioni e concetti disciplinari in lingua straniera di discipline non linguistiche in base ai reali livelli di competenza linguistica degli allievi, agli specifici gradi e ai vari indirizzi di studio.

Ambito disciplinare:

- è in grado di utilizzare i saperi disciplinari in coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricoli delle materie relative al proprio grado e indirizzo di studio
- è in grado di trasporre in chiave didattica i saperi disciplinari integrando lingua e contenuti.

Ambito metodologico-didattico:

- è in grado di utilizzare approcci cooperativi, esperienziali e transdisciplinari con l'ausilio di strategie appropriate
- è in grado di progettare percorsi CLIL anche in sinergia con i docenti di lingua straniera e/o di altre discipline tenendo conto delle Indicazioni nazionali e delle Linee Guida
- è in grado di reperire, scegliere, adattare e creare materiali e risorse didattiche idonee alla lezione CLIL
- è in grado di realizzare un percorso CLIL, impiegando metodologie e strategie finalizzate a favorire l'apprendimento attraverso la lingua straniera e utilizzando risorse tecnologiche e informatiche
- è in grado di attivare contatti e scambi e sviluppare progetti a livello internazionale
- è in grado di elaborare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL.

e. Modalità di selezione e di ammissione corsisti.

È requisito di ammissione al corso la conoscenza comprovata delle lingue straniere oggetto del corso di perfezionamento di livello pari o superiore a B2 nelle abilità sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) del QCER. Sono accettate le attestazioni di livello B2 rilasciate dagli Atenei e/o le certificazioni di livello B2 o superiore rilasciate da Enti riconosciuti dal Ministero ai sensi del D.M. 3889 del 7 marzo 2012 e ss.mm.ii.

I docenti di Discipline Non Linguistiche (DNL) della scuola secondaria di primo e di secondo grado, che hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare ai corsi di perfezionamento, sono segnalati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 4, al competente Ufficio Scolastico Regionale.

La selezione dei corsisti da parte degli Uffici Scolastici Regionali su segnalazione delle istituzioni scolastiche avviene tramite:



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

- a) valutazione di esperienze di insegnamento CLIL maturate dai docenti all'interno delle istituzioni scolastiche;
- b) valutazione di attestati/certificati di corsi di formazione CLIL acquisiti in Italia o all'estero di almeno 25 ore ciascuno;
- c) valutazione di attestati/certificazioni di competenza linguistico-comunicativa di livello superiore a B2.

Gli elenchi dei corsisti selezionati distinti per scuola secondaria di primo e di secondo grado saranno trasmessi dagli Uffici Scolastici Regionali alle Università individuate in base all'Art. 4 comma 1.